

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2354

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO ORTU, BIGNARDI, LEOPARDI DITTAIUTI, ZINCONE, BONEA, FERRARI RICCARDO, TAVERNA, CASSANDRO, GIOMO, BOZZI, COTTONE**

*Presentata il 19 maggio 1965*

### Provvedimenti fiscali e contributivi per la ripresa dell'economia agricola nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame per una sollecita approvazione si propone di dare un deciso contributo alla ripresa dell'economia agricola nazionale, le cui condizioni di estremo disagio sono note e facilmente documentabili.

Il nostro inserimento nella Comunità Economica Europea, con la progressiva liberalizzazione degli scambi, mette ancora più a nudo le deficienze dell'agricoltura italiana, a colmare le quali — oltre ai necessari interventi diretti ad accrescere la produttività del settore e ad ammodernare la struttura — occorrono provvedimenti che tendano ad alleggerire il settore stesso dai pesanti carichi fiscali e contributivi che su di esso gravano.

Le agevolazioni che sinora lo Stato ha concesso all'agricoltura si sono risolte spesso in una semplice partita di giro: con una mano cioè lo Stato ha erogato e con l'altra — attraverso l'imposizione fiscale e contributiva — ha tolto.

È venuto così a mancare quell'incentivo all'investimento che è l'esigenza maggiormente avvertita nel settore ai fini di accrescere la produttività e l'efficienza; a questo proposito richiamiamo, onorevoli colleghi,

la vostra attenzione sulle cifre elaborate dal I.N.E.A. per il 1964.

L'accelerazione che viene imposta dalla C.E.E. al settore agricolo rende urgente ed improrogabile un processo di tonificazione nel campo fiscale e contributivo che dia un certo respiro alle imprese agricole e per il quale si chiede la solidarietà del Paese e la comprensione di tutte le categorie.

La legittimità di tale istanza è stata riconosciuta recentemente — in occasione della discussione sul « superdecreto » anticongiunturale — allorché il Ministro del tesoro, con linguaggio realistico, serio ed onesto, nel dichiararsi contrario ad un emendamento proposto dal nostro gruppo, inteso ad ottenere la riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle aziende agricole italiane, ha riconosciuto che il problema sollevato rispondeva a esigenze di giustizia, che però non potevano essere soddisfatte in quella sede.

Le parole con le quali il Ministro del Tesoro ebbe a giustificare il « no » del Governo e della maggioranza alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi riguardanti il settore agricolo lascia sperare che il problema possa essere affrontato in questa sede con la volontà di risolverlo al fine di dare

alla nostra agricoltura il vigore indispensabile per affrontare i compiti che — nell'interesse del Paese — vengono ad essa assegnati.

È per questo, Onorevoli Colleghi, che abbiamo ritenuto necessario ed opportuno sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di legge in esame, chiedendo forse meno di quanto in altre occasioni abbiamo avuto l'onore di chiedere a sostegno delle sacrosante esigenze degli imprenditori agricoli, proprio perché siamo consapevoli della difficoltà del problema, che richiede comunque urgente ed immediata soluzione.

È noto che uno dei carichi fiscali che maggiormente grava sul settore agricolo è quello riguardante l'imposizione comunale e provinciale.

È vero che una certa remora a tale imposizione è stata posta dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, ma è necessario rilevare che tale legge — pur stabilendo agli articoli 19 e 23 le aliquote massime del 540 per cento tanto per la sovrainposta comunale quanto per quella provinciale — con il successivo articolo 27 dà facoltà ai Comuni ed alle Province (autorizzate per il 1960 ad applicare aliquote superiori a quelle di cui sopra) di mantenere l'eccedenza per un decennio a partire dal 1961, sia pure riducendola di un decimo ogni anno.

È noto che l'autorizzazione ad applicare aliquote in misura superiore a quelle di cui agli articoli 19 e 23 della legge n. 1014, è stata concessa a quasi tutti, per non dire a tutti, i Comuni e le Province.

La sola applicazione delle aliquote massime — stabilite negli articoli sopra menzionati — porta ad un'aliquota complessiva del 1140 per cento (e cioè: 60 per cento Erario, in conseguenza del recente provvedimento di cui alla legge 18 novembre 1964, n. 1271; 540 per cento Comune e 540 per cento Provincia), alla quale sono da aggiungere altri tributi o contributi (come ad esempio la sovrainposta a favore della Camera di Commercio, l'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza, ecc.), nonché gli aggi esattoriali la cui misura è particolarmente elevata.

L'aliquota complessiva è quindi — come si può constatare — già enorme ma, per effetto dell'articolo 27 della legge n. 1014, viene ancor più aggravata, con la conseguenza che in molti territori (per non dire in quasi tutti i territori) del nostro Paese essa supera (e supererà ancora per vari anni) il 1.500 per cento con punte che arrivano a oltre il 1.900 per cento.

L'onere derivante dall'imposizione di aliquote tanto elevate non può essere sopportato assolutamente dal settore agricolo, e ciò sia per esigenze di giustizia distributiva, sia per la diminuzione dei redditi del settore, derivante dalla tendenza al ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli (tendenza che si accentuerà a seguito della integrazione comunitaria), sia per l'aumento delle spese relative all'acquisto di beni e servizi necessari alla produzione, sia per l'aumento delle retribuzioni e dei salari alla manodopera agricola.

Tale situazione accentua la sua gravità in particolare in quelle zone, dove la natura del terreno, i noti fattori ambientali e le difficoltà di coltivazione non consentono il ricorso ad un'agricoltura specializzata ed industrializzata.

È per questo che con l'articolo 1 della proposta di legge in esame si vuole vincolare la facoltà concessa dalla legge n. 1014 ai Comuni e alle Province di sovrainporre sui redditi dei terreni, onde non vengano in ogni caso superati i limiti massimi previsti dall'articolo 19 della legge stessa.

Tenendo poi conto della particolare situazione in cui si trovano le regioni montane come quella dell'alta collina — le quali soffrono tutte indistintamente di una accentuata depressione economica, che si va aggravando in modo allarmante — l'articolo 1 nel capoverso prevede che per le suddette zone, le aliquote massime previste dal citato articolo 19 della legge n. 1014 siano ridotte alla metà.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si vuole introdurre un principio di perequazione a favore dei proprietari di terreni concessi in affitto e soggetti ad equo canone, i quali — in relazione alle disposizioni attualmente vigenti — vengono a percepire un canone che spesso si riduce ad una misura così esigua da essere insufficiente a far fronte allo stesso carico fiscale che grava sul terreno; riteniamo giusto che in tal caso venga previsto un rimborso delle sovrainposte sul reddito dominicale (applicate in base a quanto previsto nell'articolo 1) in proporzione all'eventuale riduzione del canone originario e dietro esibizione agli uffici competenti della relativa documentazione. Quanto sopra risponde, tra l'altro, alle esigenze di una legge economica fondamentale, che impone di valutare la capacità economica del bene soggetto a tributo.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge si vuole inoltre venire incontro alle particolari esigenze di quei territori — come il Mezzogiorno e le zone depresse del centro-

nord — i quali versano in condizioni di difficoltà tanto gravi da richiedere interventi particolari al fine di agevolarli nello sforzo diretto ad adeguare le strutture della loro agricoltura ai nuovi compiti assegnati e a promuovere il necessario processo di ammodernamento e di industrializzazione del settore.

Sembra giusto che i suddetti territori godano di particolari agevolazioni agli effetti dell'esenzione dalla imposta sui terreni e delle altre provvidenze attualmente previste per i comprensori di bonifica montana e di prima categoria a seconda che i terreni siano posti al di sopra o al di sotto dei 400 metri sul livello del mare.

Con l'articolo 4 della presente proposta di legge si vuole risolvere un altro dolente problema dell'agricoltura italiana.

In sede di discussione sul « superdecreto » anticongiunturale è stata disattesa la richiesta di « fiscalizzazione » degli oneri sociali riguardanti il settore agricolo, pur essendo stata riconosciuta la legittimità della richiesta stessa.

La situazione del settore previdenziale ed assistenziale in agricoltura è il risultato di una incessante non coordinata successione di norme, tendenti a mortificare e a sacrificare l'imprenditore agricolo, più che a favorire realmente gli aventi diritto alla previdenza e all'assistenza.

Sono note le vicende dei Contributi Agricoli unificati dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 1962, che dichiarò la illegittimità del sistema presuntivo di accertamento sulla base delle giornate per ettaro-coltura, allora in vigore nelle province dell'Italia meridionale ed insulare.

Dopo la legge 5 marzo 1963, n. 322 — con cui fu disposta, in via transitoria, la proroga della validità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali, fino al termine dell'annata agraria 1964-65, e fu consentita la ripresa della riscossione dei contributi unificati per un importo, a titolo di acconto, pari all'80 per cento della somma pagata nel 1961 — è stata approvata la legge n. 1412 del 18 dicembre 1964, con cui il problema dell'accertamento dei lavoratori agricoli e dei contributi unificati, anziché essere risolto, è stato complicato attraverso una serie di disposizioni che sottopongono, tra l'altro, gli imprenditori persino a sanzioni di carattere penale.

Se con il « superdecreto » anticongiunturale si è sentita la necessità di ricorrere alla fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti su

alcuni settori che attraversano periodi temporanei di crisi acuta, non si può non rilevare che il settore agricolo è travagliato da una crisi, che non è temporanea, ma permanente: da ciò l'esigenza di sollevare il settore dagli oneri contributivi che su di esso gravano.

Un autorevole membro di questo Governo, allora Presidente del Consiglio — l'onorevole Fanfani — nel discorso pronunciato al Senato ed alla Camera dei Deputati il 3 agosto 1960, ebbe a fare la seguente dichiarazione in materia di previdenza agricola: « Sembra giunto il momento di sottoporre ad attenta considerazione l'opportunità del passaggio dal sistema misto al sistema della sicurezza sociale nel settore dei lavoratori agricoli, cioè nel settore economico oggi più bisognoso di aiuto » ed aggiunse: « il Governo è disposto ad agevolare, proponendo intanto apposito provvedimento per risolvere la nota disputa sui contributi unificati, sostituendoli con una determinata aliquota delle entrate fiscali ».

In sede di Conferenza Nazionale del Mondo Rurale e dell'Agricoltura venne ribadita la esigenza di risolvere l'annoso problema e si formularono al riguardo proposte concrete di soluzione.

Gli agricoltori attendono ancora oggi i provvedimenti preannunciati!

E per questo, Onorevoli Colleghi, che sentiamo il dovere di sottoporre alla Vostra più attenta considerazione quanto proposto nell'articolo 4. Pur ritenendo che sarebbe conforme a principi di giustizia elementare sollevare tutte le zone agricole del nostro Paese dall'onere contributivo — il che deve essere l'obiettivo di una sana politica agraria — l'articolo 4 della presente proposta di legge prevede detta esenzione a favore di quei territori che richiedono interventi immediati e più incisivi per sollevarli dalle note condizioni di inferiorità in cui si trovano, e cioè per le zone del Mezzogiorno e Isole e per quelle depresse del centro-nord.

Per la restante parte del territorio nazionale è necessario quanto meno disporre la riduzione del 50 per cento del carico contributivo gravante sulle aziende agricole, fermo restando il nostro impegno di disporre, nel più breve tempo possibile, l'esenzione totale anche a favore di queste zone.

In relazione a quanto sopra previsto, il sacrosanto diritto dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti alla corresponsione degli assegni e delle altre prestazioni di previdenza e di assistenza deve essere riconosciuto e attuato dallo Stato, che a decorrere dal prossimo esercizio finanziario deve stanziare, nel

proprio bilancio, la somma occorrente per far fronte al relativo onere.

Con l'articolo 5 della presente proposta di legge — consapevoli delle esigenze dei bilanci comunali e provinciali — si prevede una delega al Governo per l'emanazione, entro sei mesi, di nuove disposizioni di legge che — ispirandosi ai criteri applicabili previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56 — consentano ai Comuni e alle Province il ripianamento dei relativi bilanci.

Onorevoli Colleghi, non si può non riconoscere che il settore dell'agricoltura — che pur è risorto dalle distruzioni e dagli sconvolgimenti recati dall'ultima guerra — attraversa una crisi, che si può considerare di carattere « permanente », in quanto esso ha subito e subisce le conseguenze del moto di trasformazione e di progresso economico e sociale che ha caratterizzato, specie nel decennio 1950-1960, il nostro Paese; è un moto che è stato contraddistinto principalmente dall'espansione del reddito nazionale (totale e per abitante); dalla mutata distribuzione percentuale di esso fra le varie branche di atti-

vità economica; dalla diminuzione della popolazione agricola; dalle vicende che determinano la formazione di sempre più vasti mercati interni ed internazionali.

Lo sviluppo economico moderno è contrassegnato dalla diminuzione della importanza relativa dell'agricoltura rispetto al complesso dell'economia; in questo processo di trasformazione l'agricoltura stenta ad adattarsi, soprattutto per il peso determinante di fattori naturali sui quali l'opera dell'uomo ha ancora scarsa presa, malgrado l'impiego delle tecniche più progredite e costose.

È fatale che nell'era dell'automazione l'industria avanzi con un certo ritmo, mentre l'agricoltura — legata indissolubilmente all'ambiente, al clima, alle vicende atmosferiche — segni il passo.

Questa proposta di legge vuol dare un contributo concreto per venire incontro alle esigenze del settore e per sorreggere lo sforzo dei produttori agricoli e metterli in condizione di poter competere con i produttori degli altri Paesi del Mercato Comune Europeo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 ai Comuni e alle Province è preclusa la facoltà di sovraimporre sui redditi dei terreni ai sensi degli articoli 23 e 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, restando fermo come limite massimo quello previsto dall'articolo 19 della legge stessa.

Per le zone montane che già godono dell'esecuzione dalla quota erariale dell'imposta sui terreni e per quelli collinari siti al di sopra dei 400 metri sul livello del mare, le aliquote massime previste dal citato articolo 19 della legge n. 1014 sono ridotte alla metà.

### ART. 2.

I proprietari dei terreni concessi in affitto e soggetti ad equo canone a sensi della legge 12 giugno 1962, n. 567 hanno diritto al rimborso delle sovraimposte sul reddito dominicale, applicate in base a quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, in proporzione all'eventuale riduzione del canone originario e dietro esibizione agli Uffici competenti della relativa documentazione.

## ART. 3.

Agli effetti dell'esenzione dalla imposta sui terreni e delle altre agevolazioni vigenti, l'intero territorio a cui si riferiscono le leggi vigenti contenenti provvidenze per il Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord è considerato a tutti i fini comprensorio di bonifica montana per i terreni siti sopra i 400 metri sul livello del mare e di prima categoria per i restanti terreni.

## ART. 4.

Ferma restando la esenzione dai contributi agricoli unificati, di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 in favore dei terreni ubicati oltre i 700 metri sul livello del mare in territori dichiarati montani, tale esenzione è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1966, per effetto della presente legge, a tutto il territorio di cui al precedente articolo 3.

Per la restante parte del territorio nazionale, le tariffe in base alle quali sono corrisposti i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura in proprio e per i lavoratori dipendenti, nonché dai concedenti di terreni a mezzadria e colonia e dai rispettivi coloni e mezzadri, sono ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1966, del 50 per cento rispetto alle misure corrisposte nel 1963.

In relazione a quanto previsto nei due commi precedenti, la corresponsione degli assegni e delle altre prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti viene assunta dallo Stato e la somma occorrente per far fronte al relativo onere sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero competente a decorrere dall'esercizio finanziario 1966.

## ART. 5.

Per il risanamento dei bilanci delle Province e dei Comuni si provvederà con i mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali in base a nuove disposizioni di legge che il Governo è delegato ad emanare — entro sei mesi dall'approvazione della presente legge — secondo i criteri applicabili previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56 per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari.